

Tribunale Benevento sez. I, 22/05/2025, n. 1090

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(Ã omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)

1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, P.S. ha dedotto di essersi unita civilmente (ex L. 76/2016) con P.A. in Santâ??Angelo a Cupolo (BN) il (omissis), e che la figlia di questâ??ultima, R.C. (nata il (omissis) a Villaricca â?? NA) avuta con il defunto R.A., ha sempre convissuto con loro. Su tali premesse e sullâ??assunto di essere legata a R.C. da un forte legame affettivo, ha proposto domanda di adozione di questâ??ultima. Nel corso del giudizio sono state sentite R.C. e la madre naturale P.A.: la prima ha espresso la volontÃ di essere adottata da P.S.; la seconda ha manifestato il proprio consenso allâ??adozione. Il PM ha espresso parere favorevole.

2. CiÃ² premesso, si rileva che con legge nr. 76/2016 il legislatore ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ciÃ² in attuazione dei precetti programmatici di cui artt. 2 e 3 della Costituzione, di modo che Ã possibile affermare che anche a livello normativo la relazione di coppia omosessuale rientra nella nozione di â??vita privataâ?, nonchÃ© di â??vita familiareâ?. Non vi Ã disciplina normativa dellâ??adozione del figlio del partner dello stesso sesso (cd. *stepchild adoption*), neppure in caso in cui lâ??adottando sia maggiorenne, atteso che la legge nr. 76/2016 non menziona lâ??art. 291 c.c. tra le norme applicabili alle unioni civili, ma ciÃ² non esclude che tale lacuna possa essere colmata in via interpretativa per garantire il diritto dei figli alla certezza e stabilitÃ del rapporto con coloro che effettivamente esercitano il ruolo genitoriale.

Lâ??adozione di maggiorenni, infatti, ha la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonchÃ© di una storia personale tra adottante e adottando, diventando cosÃ un strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. Se cosÃ Ã, non vi Ã ragione di escludere tale forma di adozione anche alle unioni civili, in mancanza di espressa preclusione normativa in tal senso. Dâ??altronde, se tale possibilitÃ Ã ammessa dalla giurisprudenza piÃ recente nellâ??ipotesi, diversa e piÃ complessa per la minore etÃ dellâ??adottando, dellâ??adozione del minore â??in casi particolariâ?, il collegio non veda ragione per non ammettere la *stepchild adoption* nel caso di adozione di maggiorenne, essendo la finalitÃ perseguita sempre quella di consentire la formazione di famiglie tra soggetti legati di fatto da saldi vincoli personali.

3. Sul punto, si rileva che l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di *stepchild adoption* del minore, che il collegio, come già detto, ritiene sovrapponibile anche all'adozione di maggiorenne, muove dall'affermazione che «il desiderio di avere figli, naturali o adottati, rientra nell'ambito del diritto alla vita familiare, nel vivere liberamente la propria condizione di coppia riconosciuto come diritto fondamentale, anzi, ne è una delle espressioni più rappresentative».

Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l'adeguatezza dell'adottante a prendersene cura, un'interpretazione dell'art. 44 l. n. 184/1983 che escludesse l'adozione per le coppie omosessuali, solo in ragione dell'orientamento sessuale, sarebbe un'interpretazione non conforme al dettato costituzionale, in quanto lesiva del diritto di uguaglianza (Tribunale Minorenni Roma, 23/12/2015). Ed ancora, l'orientamento sessuale e il rapporto di coniugio degli adottanti non rappresentano limiti elevati al rango di principi di ordine pubblico internazionale. Nella genitorialità sociale, dice la corte, «l'imitatio naturae manca ab origine ed è ampiamente compensata dalle ragioni solidaristiche dell'istituto e, con riferimento al minore, dalla realizzazione, da assoggettarsi a verifica giurisdizionale, del processo di sviluppo personale e relazionale più adeguato alla sua crescita» (Cassazione, SS.UU., sent. nr. 9006/2021).

Secondo tale orientamento giurisprudenziale, la mancata previsione legislativa dell'accesso all'adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all'orientamento consolidato in giurisprudenza anche prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili a favore di tale adozione. Infatti, con l'entrata in vigore della legge sulle unioni civili «resta fermo» (ex art. 1, co. 20 L. 76/2016) quanto previsto non solo dalla legge, ma dal c.d. diritto vivente, ossia dall'interpretazione che della disciplina sulle adozioni è stata fornita dalla giurisprudenza, «che, nel pieno rispetto del diritto del minore, inserito in una famiglia same sex, ha dato tutela ad una bigenitorialità, ancorché realizzata tramite l'adozione in casi particolari, attributiva di uno status filiationis» (Tribunale Minorenni Bologna, 6/7/2017). Nel solco di tale orientamento, il Tribunale di Milano, in tema di trascrizione in Italia dell'atto di nascita formato all'estero relativo a bambino con genitori dello stesso sesso, ha ribadito che la scelta del legislatore italiano nell'ambito della legge n. 76/2016 di non prevedere la c.d. *stepchild adoption* non può indurre a ritenere contraria all'ordine pubblico tale tipologia genitoriale, dal momento che non solo all'estero la stessa è pacificamente prevista e tutelata, ma anche in Italia la genitorialità same sex ha ormai trovato riconoscimento sulla base dell'interesse del minore, «a conferma dell'assenza di superiori, contrari e ineludibili principi di rango primario alla genitorialità da parte di coppie dello stesso sesso; non esistendo del resto dati scientifici che attestino la rilevanza dell'orientamento sessuale dei genitori sul benessere dei figli» (Tribunale Milano, sez. VIII, sent. 15/11/2018). In definitiva, va data prevalenza e tutela all'interesse al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale anche se dello stesso sesso, ciò in assenza di ostacoli di natura normativa o di altra natura in tal senso.

4. In materia Ã recentissimo lâ arresto del Tribunale Minorenni Trento del 11/6/2024 che, nel condividere lâ elaborazione giurisprudenziale cui questo collegio intende prestare adesione, ha ribadito che la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di â famigliaâ (Ã inequivoco il riferimento, nella normativa, alla â vita familiareâ, a tacer dâ altro), cosÃ offrendo allâ adozione in casi particolari un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. [â!] La legge di nuovo conio ha confermato lâ orientamento di Cassazione, con lâ articolo 1, co. 20: â al solo fine di assicurare lâ effettivitÃ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dallâ unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole Â«coniugeÂ», Â«coniugiÂ» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonch© negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dellâ unione civile tra persone dello stesso sessoâ. Lâ art. 1, co. 20 L. 76/2016 allâ ultimo periodo prevede che â resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigentiâ, locuzione che Ã stata interpretata come clausola di salvaguardia espressiva, nel momento in cui â consenteâ, della volontÃ di dare continuitÃ allâ interpretazione giurisprudenziale cosÃ come si sviluppatasi nel tempo: â Ã insomma evidente che dalla legge 76/2016 non emerge affatto una volontÃ del Legislatore di delimitare piÃ rigidamente i confini interpretativi dellâ adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontÃ contrariaâ. In definitiva, ove lâ adozione risponda allâ interesse dellâ adottando e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati â non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non piÃ rispondente alla ricchezza e complessitÃ delle relazioni umane nellâ epoca attuale. Del resto, proprio la interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui allâ art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellâ uomo e delle libertÃ fondamentali, Ã giunta ad affermare che nellâ ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non puÃ quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non giÃ le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dellâ ordinamento, bensÃ i diritti dei bambiniâ. (Tribunale Minorenni Trento, 11/6/2024.

5. Sotto altro e concorrente profilo, si ritiene che la differenza di etÃ di circa 16 anni tra la ricorrente e lâ adottanda non sia di ostacolo allâ accoglimento della domanda. Infatti, si afferma in giurisprudenza che lâ art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di diciotto anni tra adottante e adottando, introduca una ingiusta limitazione e compressione dellâ istituto dellâ adozione di maggiorenne nellâ accezione e configurazione sociologica assunta negli ultimi decenni, ciÃ in contrasto con le previsioni di cui allâ art. 30 Cost. e allâ art. 8 CEDU. In tal senso, â in tema di adozione del maggiorenne, il giudice nellâ applicare la regola che impone il divario minimo di etÃ di 18 anni tra lâ adottante e lâ adottato, deve procedere ad una interpretazione dellâ art. 291 c.c. compatibile con lâ art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione allâ art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo

alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris (Cass., Sez. I, sent. nr. 7667/2020). Ed ancora, in tema di adozione del maggiorenne, non appare ostativa una differenza di età fra l'adottante e l'adottando pari a 14 anni e sei mesi in luogo dei 18 anni previsti dalla legge a fronte di una convivenza quasi decennale fra i soggetti interessati. Tale convivenza, nel caso di specie, depone inequivocabilmente nel senso della ragionevole riduzione del divario minimo, al fine di tutelare la situazione familiare consolidatasi da tempo e fondata sulla comprovata affectio familiaris. L'ammissibilità dell'adozione, dunque, pur in difetto della differenza di età fissata dall'art. 291 c.c., risulta possibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata, in conformità all'art. 30 cost. e all'art. 8 Cedu, secondo quanto ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Tribunale Viterbo, 25/11/2022).

6. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, seppur l'adottante presenta una differenza di età con l'adottanda di sedici anni, quest'ultima ha attualmente quarant'anni e vive con l'adottante e la madre naturale (unite civilmente) dall'età di tredici anni, costituendo a tutti gli effetti un nucleo familiare consolidato e compatto da quasi trent'anni. Ciò che viene in rilievo, quindi, la richiesta di concretizzare la lunga convivenza di fatto tra l'adottante e l'adottanda, attraverso un riconoscimento formale che sancisca la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta. La sussistenza di un effettivo rapporto genitoriale instauratosi fra il genitore sociale e la figlia della propria partner è emersa anche in sede di audizione personale delle parti coinvolte in detta vicenda. Infatti, all'udienza del 9/7/2024 R.C. ha dichiarato di voler essere adottata da P.S., in quanto è stata il suo punto di riferimento, avendola cresciuta dall'età di 5 anni e convivendo con lei dall'età di 13 anni. Dichiarazioni che hanno trovato conferma, oltre che dalla stessa P.S., anche dalla madre naturale dell'adottanda che, nel non opporsi a tale volontà, ha ribadito l'intensità del loro legame affettivo. Pertanto, su tali considerazioni, impedire questo tipo di adozione ritenendo insuperabile la differenza minima di età di ben diciotto anni, costituirebbe espressione di un'interpretazione puramente letterale della norma che non tiene conto, a parere del collegio, di argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo. La riduzione di tale divario di età appare ragionevole alla luce delle circostanze del caso concreto, essendo volta a tutelare la situazione familiare consolidatasi nel tempo e fondata su una comprovata affectio familiaris.

7. Tutto quanto innanzi premesso, il ricorso è fondato ed è accolto ed è disposto darsi luogo all'adozione di R.C. da parte di P.S., disponendo che l'adottata posponga il cognome dell'adottante al proprio, venendosi per effetto a chiamare R.P.C.

8. Spese di lite compensate in ragione della natura e della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

• dispone darsi luogo all'adozione di R.C., n. a (omissis) a Villaricca (NA) da parte di P.S., n. il (omissis) a Salsomaggiore Terme (PR);

• dispone che l'adottata posponga il cognome dell'adottante al proprio, venendosi per effetto a chiamare R.P.C.;

• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita dell'adottata;

• compensa per intero tra le parti le spese di lite.

Benevento, 21 febbraio 2025

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *L'adozione del maggiorenne, figlia della parte di un'unione civile, da parte dell'altra parte (cosiddetta stepchild adoption del maggiorenne) è ammissibile e può essere disposta dal Giudice. Sebbene la legge n. 76/2016 (che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso) non menzioni espressamente l'art. 291 c.c. (relativo all'adozione di minorenni) tra le norme applicabili alle unioni civili, tale lacuna normativa deve essere colmata in via interpretativa.*

Supporto Alla Lettura :

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

L'adozione di persone maggiorenni (o c.d. *adozione civile*) è contemplata dall'art. 291 c.c., e originariamente rispondeva all'esigenza dell'adottante che, privo di figli, era intenzionato a trasmettere il nome della sua famiglia ed il suo patrimonio. Attualmente tale finalità non è venuta del tutto meno, ma nella pratica questo istituto costituisce più uno strumento di solidarietà umana. Perché si possa procedere con l'adozione, sia l'adottante che l'adottando, devono rispondere a dei requisiti legalmente previsti. L'adottante deve:

- aver compiuto i *trentacinque anni* di età ;
- avere *capacità di agire*;
- *superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando*.

In casi eccezionali, il tribunale, può autorizzare l'adozione qualora il genitore abbia compiuto *trent'anni*, fermo restando la *differenza minima di diciotto anni*. Il dettato originario dell'art. 291 cod. civ., prevedeva come condizione per la validità dell'adozione che l'adottante non avesse figli legittimi, tale previsione era volta a tutelare i membri della famiglia legittima ed a ribadire che lo scopo dell'adozione era quello di dare un figlio a colui che non aveva potuto/voluto averne. In merito ai requisiti richiesti per l'adottando:

- deve essere *maggiorenne*;
- non deve essere *interdetto*;
- *non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dell'adottante*.

Per procedere all'adozione, sono richiesti il *consenso* dell'adottato e dell'adottante, e quindi occorre la *capacità di agire* dell'adottante e dell'adottato, requisito che deve permanere sino alla pronuncia di adozione; è necessario anche l'*assenso* dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente; nonché dei figli maggiorenni dell'adottante, in quanto l'assenso costituisce una sorta di tutela della compagine familiare poiché l'adozione non deve essere motivo di turbamenti o deterioramento del nucleo familiare preesistente. L'adozione attribuisce all'adottato uno status assimilabile a quello del figlio legittimo, perciò:

- assumerà il *cognome* dell'adottante che viene anteposto al proprio;
- avrà *diritto alla successione* nel patrimonio dell'adottante;
- avrà *diritto ad essere mantenuto* fino a quando non abbia raggiunto l'autonomia economica.

L'adottante non eserciterà sull'adottato la responsabilità genitoriale, essendo quest'ultimo maggiorenne: grava per lui un obbligo alimentare nei confronti

Giurispedia.it